REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Economia
UFFICIO SPECIALE
per la chiusura delle liquidazioni
Via Notarbartolo,17 - 90141 Palermo
us.liquidazioni@pec.regione.sicilia.it
ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 311 PALERMO 5 aprile 2016

OGGETTO: direttive per i liquidatori.

Ai liquidatori delle società

Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione
termeacireale@pec.termeacireale.it

Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione
segreteriaterme@tiscali.it

Multiservizi s.p.a. in liquidazione
multiservizi_spa@pec.it
arcorsello@gmail.com

Biosphera s.p.a. in liquidazione
arcorsello@gmail.com

Sicilia e Ricerca s.p.a. in liquidazione
siciliaericerca@gmail.com

Inforac s.r.l. in liquidazione
bquarta@tin.it

Cape Regione siciliana in liquidazione
e.bonanno@capesicilia.it

p.c. All'On.le Presidente della Regione
gab.presidente@pec.regione.sicilia.it

All'Assessore dell'Economia
gab.economia@pec.regione.sicilia.it

Con sentenza n.38/A/2016 del 1.04.2016 la Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, nel giudizio in materia di responsabilità per danni arrecati dagli amministratori di una società a partecipazione pubblica, ha messo in evidenza profili intepretativi di estremo rilievo che si ritiene doveroso portare all'attenzione delle SS.LL..

"OMISSIS...Orbene, per giurisprudenza assolutamente pacifica, la società per azioni, regolarmente sciolta, continua a sopravvivere come soggetto collettivo, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, in virtù del richiamo operato dall'art. 2452 cod. civ. alla disciplina dettata dagli artt. 2278 e 2279 cod. civ. con riguardo alle società semplici, intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, che, se compiuti, sono inefficaci per carenza di potere. (Cassazione civile, sez. IV, lavoro 19 gennaio 2004).

La violazione del divieto relativo al compimento di nuove operazioni comporta la responsabilità personale e solidale tra i liquidatori per l'operazione conclusa (art. 2279 cod. civ.) e la giurisprudenza non ha esitato nel sostenere, addirittura, che l'attività esorbitante non possa essere imputata alla società, a cagione della carenza di potere dell'organo agente (Cass. Civ. Sez. III, 11393/1997; Cass. Civ. Sez. I, 3871/1968; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Lavoro, 741/2004).

Una siffatta situazione viene a sostanziare un'ipotesi assimilabile all'eccesso di mandato.

In buona sostanza, l'attività del liquidatore – che non prevede lo svolgimento di nessun tipo di "impresa" ma solo la definizione e liquidazione dei rapporti in essere – è finalizzata alla tutela del patrimonio stesso dei soci che dal risultato della liquidazione, e dalla correttezza con la quale la medesima viene condotta, potrà o meno ricevere un diretto beneficio.

La riforma del diritto societario del 2003 è intervenuta in materia, peraltro, ampliando l'ambito dei poteri conferiti ai liquidatori, quali successori degli amministratori nella gestione sociale, disciplinandone più incisivamente poteri, doveri e le relative responsabilità nei confronti dei creditori sociali e dei soci. L'art. 2489, co. 1, cod.civ. attribuisce ora ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione e non più solo quelli necessari alla liquidazione, come stabilito prima della novella del 2003 dal previgente testo dell'art. 2278, co. 1, cod. civ., fermo restando, però, il carattere conservativo e non propulsivo dell'attività dei liquidatori, in quanto vincolata alla prospettiva estintiva dell'impresa comune.

Il liquidatore deve procedere all'attività di liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società mediante la conversione in denaro dei beni; alla riscossione dei crediti ed alla definizione dei rapporti pendenti; all'eliminazione del passivo mediante la puntuale ricognizione dei debiti ed il loro pagamento con il ricavato del realizzo dell'attivo; compiuta la fase operativa della liquidazione, il liquidatore deve redigere il bilancio finale di liquidazione previsto

dall'art. 2492 cod. civ., fondamentale documento contabile che prende in esame l'intera procedura e con il quale il liquidatore rende conto delle operazioni svolte e della ripartizione dell'eventuale residuo tra i soci.

Ai sensi dell'art. 2491, co. 2, cod. civ. i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali: l'art. 2633 cod. civ. sanziona penalmente la contraria condotta dei liquidatori. Approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore deve chiedere ai sensi dell'art. 2495, co. 1, cod. civ. la cancellazione della società dal Registro delle imprese e depositare i libri della società presso lo stesso Registro delle imprese. Nell'adempimento di queste attività i liquidatori devono agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico: l'art. 2489, co. 2, cod. civ. richiama il regime di diligenza dettato per gli amministratori di società. Come per gli amministratori, quindi, a seguito della riforma non si fa più riferimento quale modello normativo di condotta alla diligenza del mandatario, come avveniva prima della riforma, bensì alla diligenza "qualificata" o professionale.

Tutta questa attività, però, è finalizzata non alla tutela del patrimonio della società per l'esercizio dell'impresa, ma alla tutela dei patrimoni dei soci e dei creditori che da una non attenta liquidazione della società riceverebbero un danno diretto ed immediato in termini di minori pagamenti (per i creditori) o di minore accrescimento (per i soci).

Si configura, in sintesi, quel danno diretto al patrimonio dei soci che la giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato, in ogni caso, come radicante la giurisdizione di questa Corte anche in tema di società pubbliche partecipate, a prescindere dalla loto natura di società in house.

Non può essere tralasciato come l'art. 2395 c.c., nel testo vigente dal 2004, preveda che le disposizioni relative all'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e liquidatori non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, ed a tale azione si riconnette, funzionalmente, quella di responsabilità amministrativa del P.M. a tutela del socio pubblico per danno diretto al patrimonio di quest'ultimo, radicando la giurisdizione di questa Corte.

L'avverbio «direttamente» contenuto nell'art. 2395 c.c. non va ricollegato soltanto all'interesse tutelato dall'ordinamento, quasi fosse sinonimo di «personalmente» e mettesse in risalto l'appartenenza del diritto soggettivo leso al terzo o al socio, bensì al nesso di causalità fra azione ed evento, e pone quindi l'accento sulla direzione dell'atto lesivo, al fine di rendere tutelabile il danno cagionato direttamente e non di riflesso, cioè non necessariamente come conseguenza dell'eventuale danno arrecato al patrimonio sociale (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2004, n. 269, in

Impresa, 2004, 862). La distinzione tra l'azione del socio e le altre azioni di responsabilità sta nell'espressione «direttamente danneggiati».

Il danno arrecato al patrimonio di una società in liquidazione non può non considerarsi come danno diretto per i soci in quanto immediatamente lesivo della finalità stessa perseguita dai soci con la messa in liquidazione della società ed incidente, inevitabilmente, sulle risultanze finali della liquidazione e, quindi, sul diritto del socio ad ottenere il massimo in termini di beneficio economico derivante da quest'ultima.

Anche sotto tale profilo la giurisdizione di questa Corte può e deve essere affermata."

La sopra riportata interpretazione giurisprudenziale deve essere considerata come direttiva imprescindibile, impartita dalla scrivente amministrazione, cui i liquidatori devono attenersi nello svolgimento delle operazioni di liquidazione delle società.

Ad essa questo Ufficio si atterrà nel controllare l'operato delle SS.LL.

Il Dirigente dell'Ufficio
Grazia Terranova